

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **217/1998** (ECLI:IT:COST:1998:217)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **SANTOSUOSSO**

Camera di Consiglio del **25/03/1998**; Decisione del **01/06/1998**

Deposito del **19/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **01/07/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23997**

Atti decisi:

N. 217

## SENTENZA 1-19 GIUGNO 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142 (modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal tribunale di Udine nel procedimento civile vertente tra Todone Mario e Vorano Armida iscritta al n. 305 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

### *Ritenuto in fatto*

1. - Il tribunale di Udine, investito della richiesta di autorizzazione al mutamento della convenzione matrimoniale stipulata da due coniugi in data 14 settembre 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Il giudice a quo osserva innanzitutto che il provvedimento in questione deve ritenersi una vera e propria autorizzazione, e non soltanto una semplice omologazione delle decisioni concordate dai coniugi in relazione al regime patrimoniale della famiglia. Tanto premesso, il rimettente nota che la norma impugnata, mentre ha eliminato per l'avvenire l'obbligo di autorizzazione del giudice al mutamento delle convenzioni matrimoniali, l'ha invece mantenuto per quelle stipulate prima dell'entrata in vigore della norma stessa; tale diversità di trattamento, introdotta sulla base del solo dato temporale, si palesa del tutto irragionevole.

In punto di rilevanza il Tribunale precisa che il requisito sussiste perché nel caso specifico si tratta di richiesta di modifica di una convenzione stipulata nel 1977, e perciò soggetta ad autorizzazione sulla base della norma sospettata di incostituzionalità.

2. - Non si sono costituite parti private, né ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Considerato in diritto*

1. - Il Tribunale di Udine dubita che l'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142, stabilendo il mantenimento della previa autorizzazione del giudice per il mutamento delle sole convenzioni matrimoniali stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto crea un'irragionevole diversità di trattamento tra situazioni in tutto identiche, basata esclusivamente sull'elemento temporale (data della stipulazione).

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte ha in più occasioni ribadito che il legislatore, nel dettare norme transitorie, gode della più ampia discrezionalità, con l'unico limite costituito dal rispetto del principio di ragionevolezza (cfr. sentenze n. 168 del 1985, n. 136 del 1991 e n. 378 del 1994).

Nel caso specifico, non si tratta neppure della creazione di un vero e proprio regime transitorio - la cui caratteristica è quella di cessare ad un determinato momento - quanto della scelta del legislatore di mantenere due regimi, tra loro differenziati, sulla base dell'elemento discriminante costituito dal fatto che i rapporti siano stati posti in essere anteriormente o successivamente dall'entrata in vigore della legge n. 142 del 1981. Mentre infatti l'obbligo della preventiva autorizzazione del giudice è stato eliminato per l'avvenire, il medesimo è stato mantenuto soltanto per il mutamento, successivo al matrimonio, delle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

3. - Siffatta scelta compiuta dal legislatore va scrutinata, secondo l'unico parametro indicato nell'ordinanza di rimessione, in base al criterio della ragionevolezza, per verificare se esistano le violazioni lamentate dal Tribunale di Udine.

Ad avviso della Corte, pur essendo pacifico che il mantenimento della preventiva autorizzazione per la modifica delle precedenti convenzioni matrimoniali non ha eliminato del tutto i dubbi interpretativi che si agitavano prima dell'entrata in vigore della legge n. 142 del 1981 (dubbi che emergono anche dai lavori parlamentari), è altrettanto sicuro che lo

sdoppiamento del regime autorizzatorio previsto dalla citata legge non viola l'invocato parametro costituzionale.

La norma impugnata non si limita a distinguere le due situazioni sulla base del semplice elemento diversificatore costituito dal fluire del tempo, ma, seguendo il normale criterio secondo cui le modificazioni legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa carico di recepire gradualmente le innovazioni che la coscienza collettiva è andata maturando nel corso degli anni. Invero la necessità dell'autorizzazione del giudice per la modifica delle convenzioni matrimoniali trovava il proprio fondamento, culturale e sociale prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che la famiglia italiana ha mantenuto fino ad un certo momento storico. In questo contesto il provvedimento del giudice costituiva una garanzia sia per la base economica della famiglia, sia per la tutela del coniuge più debole.

La permanenza dell'autorizzazione per il mutamento delle convenzioni anteriormente stipulate, quindi, si giustifica anche per il principio dell'affidamento riposto dalle parti nella tendenziale immutabilità del regime convenzionale adottato, risolvendosi così in un bilanciato e corretto punto di equilibrio nel passaggio dal vecchio al nuovo regime, rispettoso dei diritti acquisiti e della graduale evoluzione della coscienza sociale in materia.

4. - Così esclusa l'esistenza delle lamentate censure, la proposta questione dev'essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 10 aprile 1981, n. 142 (Modifiche ad alcune norme relative alle convenzioni tra coniugi) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.

Il cancelliere: Fruscella

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*